

N. 38312/2006 R.G.



13612/2007  
10797/2007

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI MILANO  
SEZIONE 4a CIVILE**

In composizione monocratica nella persona della dott. Lucia Formica,  
ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato,  
promossa da

██████████ cf ██████████ elettivamente  
domiciliato in Milano, via Alghero n. 15, presso lo studio dell'avv.  
Girolamo Grosso, che lo rappresenta e difende per procura a margine  
dell'atto di citazione;

**ATTORE**

contro

██████████ (cf ██████████) e ██████████ (cf  
██████████), elettivamente domiciliati in Milano, piazza  
Cadorna n. 10, presso lo studio dell'avv. Andrea Potukian, che li  
rappresenta e difende, con l'avv. Antonella Barrile del Foro di Busto  
Arsizio, per procura a margine della comparsa di costituzione e  
risposta;

**CONVENUTI**

CONCLUSIONI precisate all'udienza del 14.6.2007 come da fogli  
allegati.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto di citazione regolarmente notificato in data 6.6.2006, il sig.



██████████ conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale i sig.ri ██████████ e ██████████ suoi fratelli, ed esponeva che costoro (unitamente alla madre, ██████████ poi deceduta) con atto di citazione notificato il 3.3.1998 e notificato il 16.4.1998 presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Milano, i medesimi avevano promosso un giudizio di divisione di immobile comune, conclusosi con ordinanza del 4.7.2000, con cui era stata disposta la divisione. Tuttavia, prosegue l'attore, i convenuti non hanno mai provveduto alla cancellazione della trascrizione malgrado gli inviti in tale senso rivolti loro con raccomandata del 6.5.2006, così precludendo all'attore stesso l'accesso al finanziamento bancario, necessario per la sua attività imprenditoriale.


Tutto ciò premesso, l'attore chiedeva la condanna dei convenuti al risarcimento del danno in misura che indicava in € 100.000,00.

I convenuti, regolarmente costituitisi, chiedevano la reiezione della domanda avversaria; osservavano che erano sempre stati disponibili a provvedere alla cancellazione della trascrizione della domanda di divisione, non appena ricevuta la richiesta dell'attore in tale senso e che, tuttavia, non avevano potuto procedere perché, essendo deceduta la sig.ra ██████████ (attrice nella causa di divisione) era necessario che anche il sig. ██████████ coerede della stessa, sottoscrivesse la richiesta al Conservatore. Sostenevano, poi, che nessun pregiudizio poteva aver risentito l'attore per la persistenza della trascrizione in questione, mentre il rifiuto delle banche di concedergli credito era piuttosto giustificato da numerose procedure esecutive a suo carico e le ipoteche iscritte.

In via riconvenzionale, chiedevano la condanna dell'attore al pagamento delle sua quota (pari a € 1.438,87) delle spese di CTU necessarie nel giudizio di divisione e di quelle successive, poste a carico di tutte le parti con l'ordinanza di divisione ma sempre anticipate dai soli convenuti, nonché la sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c..

La causa non comportava istruttoria ulteriore rispetto alla produzione di documenti.

All'udienza del 14.6.2007 le parti precisavano le conclusioni come riportate sui fogli allegati e la causa veniva trattenuta per la decisione,



previo deposito di comparse conclusionali e di replica.

### MOTIVI DELLA DECISIONE


L'attore lamenta di aver risentito danno dal fatto che la domanda di divisione, trascritta dai fratelli il 15.4.1998, non sia stata mai cancellata, malgrado il giudizio si sia concluso con l'ordinanza che ha reso esecutivo il progetto di divisione redatto nel corso dell'istruttoria.

La domanda è infondata, per le seguenti considerazioni che inducono ad escludere necessità e l'utilità della cancellazione della trascrizione della domanda di divisione:

- la cancellazione della trascrizione è necessariamente prevista dalla legge (art. 2668 c.c.) solo con riferimento alle domande enunciate dagli artt. 2652 e 2653 cc., non anche con riferimento alla domanda di divisione, enunciata dall'art. 2646 c.c., e la ragione dell'esclusione si comprende se si considera che la funzione della trascrizione della domanda di divisione si riduce a far salva la continuità delle trascrizioni (oltre che ai limitati fini di cui all'art. 1113 c.c., relativo ai presupposti per l'intervento nella relativa causa di divisione da parte di creditori e aventi causa di un partecipante);
- nella specie, la domanda di divisione è stata accolta con un provvedimento favorevole a ciascun dividendo, compreso il sig. [REDACTED] al quale è stata assegnata una parte degli immobili già oggetto della comunione; il provvedimento conclusivo, cioè l'ordinanza che ha dichiarato esecutivo il progetto divisionale emessa dal Tribunale di Busto Arsizio 4.7.2000, è stato a sua volta trascritto in data 18.12.2000 (doc. n. 5 conv.), con la precisa indicazione dei beni immobili attribuiti al sig. [REDACTED];
- l'esistenza di una trascrizione di domanda di divisione (anche prima della trascrizione del provvedimento conclusivo del relativo giudizio), non costituisce notizia pregiudizievole per il partecipante alla comunione, in quanto non funzionale a un provvedimento privativo della quota di proprietà.

I convenuti non erano pertanto tenuti a procedere alla cancellazione della domanda.

Si aggiunga che l'attore non ha dimostrato, né chiesto di dimostrare, di aver risentito in concreto il pregiudizio prospettato; in particolare



non ha dimostrato di essere incorso nel rifiuto di concessione di credito da parte di istituti bancari e, tanto meno, che l'eventuale rifiuto sia stato motivato dall'esistenza della trascrizione in questione e non piuttosto dall'esistenza di ipoteca giudiziale iscritta a suo carico (sub doc. n. 5) e di procedure esecutive pendenti.

La domanda riconvenzionale è fondata.

Il Tribunale di Busto Arsizio, con il citato provvedimento ex art. 789 c.p.c. (prodotto dall'attore sub. doc. n. 2), ha disposto la compensazione tra le parti delle spese del giudizio, mentre ha posto a carico di tutte le parti le spese della consulenza d'ufficio e quelle successive, per la trascrizione e gli oneri di accatastamento.

Tuttavia, il sig. ██████████ per sua stessa ammissione, non ha provveduto direttamente al pagamento della quota di spese di sua competenza, né ha rimborsato i convenuti che le hanno anticipate.

I convenuti hanno documentato spese per complessivi € 4.213,25 per imposte di registro, bollo e catasto (doc. m. 6 conv.), lire 2.020.494 pari a € 1.043,50 e lire 1.162.800 pari a € 600,54 per compenso al CTU (doc. n. 7 e 8 conv.), € 433,63 per spese di aggiornamento del catasto (doc. n. 9), € 865,00 per gli onorari del Notaio incaricato della trascrizione e della voltura catastale del provvedimento di divisione (doc. n. 10).

Complessivamente, le quote a carico dell'attore delle suddette spese ammontano a € 1.438,87.

Le difese dell'attore, che si ripete ha ammesso di non aver versato alcunché, sono infondate. Da un lato, egli ha affermato che alcune spese sono state pagate dalla madre o con denaro prelevato dal conto corrente della madre senza provare l'assunto; d'altro canto, non ha alcuna rilevanza che le fatture dei professionisti incaricati della CTU nella causa di divisione e degli adempimenti successivi siano intestate a nome dei soli convenuti e della madre, stante la chiara lettera del provvedimento giudiziale 4.7.2000 e la funzione meramente fiscale delle fatture.

Le spese seguono la soccombenza.

Non si ravvisano i presupposti per la condanna dell'attore ai sensi dell'art. 96 c.p.c.



PQM

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta o comunque assorbita, così decide:

respinge la domanda di [REDACTED]

condanna [REDACTED] a pagare a [REDACTED] la somma di € 1.438, 87 con gli interessi legali dalla domanda al saldo;

condanna [REDACTED] alla rifusione a favore di [REDACTED] delle spese di lite, che si quantificano in € 156,32 per spese, € 1.996,00 per diritti, € 2.700,00 per onorari, oltre rimborso forfetario spese generali, IVA e CPA sugli importi imponibili.

Così deciso in Milano il 21.11.2007

Il Giudice  
dott. Lucia Fornica

